

Assistenza fiscale: approvate le istruzioni “tecniche” per lo svolgimento degli adempimenti previsti per sostituti d'imposta, CAF e professionisti abilitati



Con [provvedimento del 15 gennaio 2018 \(in “Finanza & Fisco” n. 36/2017\)](#), sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei

modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Tale provvedimento prevede, tra l'altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2018 devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2018 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento. È proprio questo il compito del [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149](#), che al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, definisce:

- nell'Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per

la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2018, da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2018 e 730-4/2018 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d'imposta;

- nell'Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2018 e 730-4/2018 integrativo, da osservare da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che comunicano all'INPS in qualità di sostituto d'imposta, i dati contenuti in tali modelli mediante supporti informatici;
- nell'[Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale prestata \(3 MB\)](#);
- nell'Allegato D, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, le buste contenenti la scheda dai sostituti d'imposta.

Le istruzioni “tecniche” per lo svolgimento degli adempimenti previsti per sostituti d'imposta, CAF e professionisti abilitati

Il citato provvedimento di febbraio, oltre ad approvare le necessarie specifiche tecniche, ha approvato anche le istruzioni con la descrizione degli adempimenti che i sostituti di imposta, i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, consulenti tributari) ed i Centri di Assistenza Fiscale devono effettuare per il controllo e la liquidazione del modello 730. Nella [circolare \(3 MB\)](#) trovano,

naturalmente, esposizione anche le regole che definiscono l'accoglimento o meno della [dichiarazione 730](#) da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate. In particolare sono riportati, oltre a tutti i criteri per la puntuale determinazione delle imposte, anche i criteri di accoglimento della dichiarazione. Tali criteri, che negli scorsi anni erano contenuti nelle specifiche tecniche, sono suddivisi in confermabili e bloccanti; con ricchezza di esemplificazioni pratiche, il [documento di prassi](#) accompagna il professionista nell'attività di controllo.

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018

[Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018 \(3 MB\)](#) contenente le "Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF" – Allegato C al Provv. Prot. 38149/2018

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149](#), recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle [dichiarazioni modelli 730/2018](#) nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati». (**Allegati omissis**)

[Link al testo della circolare-vademecum dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

Nuove comunicazioni per la precompilata 2018: “forzate” per le spese per l’asilo e facoltative per le erogazioni liberali a Onlus, APS, e fondazioni

Con due decreti Mef, pubblicati il 6 febbraio 2018 nella Gazzetta Ufficiale, disciplinata la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per la frequenza di asili nido e alle erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS e altri soggetti. Il termine per la comunicazione è stabilito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, la prima scadenza sarà quindi già entro la fine di questo mese.

Precompilata: il Mef conferma la proroga all’8 febbraio 2018 del termine per la

trasmissione delle spese sanitarie. Resta fermo il termine del 28 febbraio per i veterinari



È prorogata all'8 febbraio 2018 la scadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel 2017. Devono effettuare la trasmissione dei dati le farmacie, le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, i medici, le strutture autorizzate ad erogare servizi sanitari, parafarmacie, infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia medica e ottici. Lo slittamento del termine è disposto dal [decreto della Ragioneria generale dello Stato](#), in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La trasmissione dei dati, che devono essere messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per la definizione della dichiarazione dei redditi precompilata, riguarda le spese per le quali il cittadino non ha espresso la propria opposizione alla trasmissione telematica al momento del pagamento della prestazione. A seguito di tale rinvio, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, **viene prorogato anche il periodo** entro il quale i contribuenti potranno comunicare all'Agenzia delle Entrate **la propria opposizione** all'utilizzo delle spese mediche sostenute nell'anno 2017 per l'elaborazione del 730 precompilato, **accedendo direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria** (www.sistemats.it) nel periodo compreso tra il 9 febbraio e l'8 marzo 2018.

Resta fermo il termine del 28 febbraio per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati relativi alle spese veterinarie 2017, come previsto dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017.

[Link al testo del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 febbraio 2018,](#) recante la proroga del termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all'anno 2017 al Sistema Tessera Sanitaria

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018, prot. n. 26296/2018:](#)
«Proroga dei termini per l'utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria, di cui ai provvedimenti del 29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016 e loro successive modifiche»

Spese sanitarie. All' 8 Febbraio l'invio dei dati

L' Agenzia delle Entrate annuncia, con comunicato stampa del 31 gennaio 2018 (di seguito riportato), che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è previsto che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all'anno 2017 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all'8 febbraio 2018

Dichiarazioni “Redditi” e Irap 2018 relative al periodo d'imposta 2017: on line i modelli definitivi



Disponibili nel sito dell'Agenzia delle entrate i modelli **Redditi enti non commerciali (Enc)**, **Redditi società di persone (Sp)**, **Redditi società di capitali (Sc)**, **Irap e Consolidato nazionale e mondiale (Cnm)**, con le relative istruzioni per la compilazione.

I modelli e le istruzioni approvati, con [provvedimenti datati 30 gennaio 2018](#), sono stati “aggiornati” alla luce delle modifiche normative relative al 2017. Per quanto riguarda la determinazione del reddito d'impresa, le principali novità riguardano la proroga del super e dell'iper ammortamento e l'aliquota IRES che passa dal 27,5 per cento al 24 per cento. Nel nuovo modello redditi 2018, prevista inoltre, la gestione della nuova modalità di determinazione del reddito d'impresa in contabilità semplificata improntata al “*criterio di cassa*”.

Link ai Modelli dichiarativi 2018 Redditi (PF, SP, ENC, SC), CNM e IRAP

[Modello di dichiarazione “Redditi 2018–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da](#)

utilizzare per il periodo d'imposta 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello di dichiarazione "**Redditi 2018-ENC**", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello di dichiarazione "**Irap 2018**" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello "**Consolidato nazionale e mondiale 2018**", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2018 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello di dichiarazione "**Redditi 2018-SP**", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

(Link sito web dell'Agenzia delle entrate)

Consolidato fiscale: ulteriori chiarimenti sull'utilizzo delle perdite in caso di accertamento

Nuove indicazioni operative per i contribuenti aderenti alla tassazione di gruppo che vogliono chiedere al Fisco lo scomputo delle perdite in un procedimento di accertamento. Con la circolare n. 2/E del 26 gennaio 2018, infatti, le Entrate forniscono istruzioni alle imprese consolidate che intendono utilizzare, in diminuzione del maggior imponibile accertato dal Fisco, le perdite maturate prima dell'esercizio dell'opzione per la tassazione consolidata. Nel documento pubblicato oggi, inoltre, l'Agenzia illustra come ripartire le perdite nei casi di revoca dell'opzione e di interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente è stato modificato.

Dichiarazioni “Redditi” e Irap 2018 relative al periodo d'imposta 2017: on line le

bozze



Disponibili nel sito dell'Agenzia delle entrate le bozze dei modelli [Redditi persone fisiche \(Pf\)](#), [Redditi enti non commerciali \(Enc\)](#), [Redditi società di persone \(Sp\)](#), [Redditi società di capitali \(Sc\)](#), [Irap](#) e [Consolidato nazionale e mondiale \(Cnm\)](#), con le relative istruzioni per la compilazione. I modelli e le istruzioni in bozza sono stati "aggiornati" alla luce delle modifiche normative relative al 2017. Per quanto riguarda la determinazione del reddito

d'impresa, le principali novità riguardano la proroga del super e dell'iper ammortamento e l'aliquota IRES che passa dal 27,5 per cento al 24 per cento. Nel nuovo modello redditi 2018, prevista inoltre, la gestione della nuova modalità di determinazione del reddito d'impresa in contabilità semplificata improntata al "criterio di cassa".

[Modelli dichiarativi 2018 in bozze: Redditi \(PF, PF1, PF2, PF3, SP, ENC, SC\), CNM e IRAP](#)

(Link sito web dell'Agenzia delle entrate)

Approvata la versione definitiva dei modelli 2018

del 730, CU, 770, Cupe e IVA

Approvati i modelli 2018 delle [dichiarazioni 730](#), [certificazione unica](#), [IVA](#), [770](#), [IVA 74-bis](#) e [CUPE](#), con le relative istruzioni. Tra le principali modifiche, l'ingresso nei modelli 730 e CU di cedolare secca per le locazioni brevi e dei premi di risultato e del welfare aziendale. Nel modello IVA, invece, trovano spazio le ultime novità in materia di IVA di gruppo e *split payment*. Di seguito la novità più rilevanti.

Modello 730

Aggiornate le istruzioni del [modello 730/2018](#) con il nuovo termine del 23 luglio per l'invio della dichiarazione. La nuova scadenza è valida sia per chi invia la precompilata in autonomia che per chi si avvale dell'assistenza fiscale tramite Caf o professionisti. Tra i vari aggiornamenti del nuovo modello rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico e per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

Aumentato il limite per le spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione (passato da 564 a 717 euro).

Entra nel 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va

indicato nel quadro B. Per il sublocatore o il comodatario, il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D, al **rigo D4**, con il nuovo codice "10".

Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il **rigo F8**, in modo da poter indicare l'importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018. Novità in arrivo inoltre per i premi di risultato e *welfare* aziendale: è aumentato l'importo delle somme per premi di risultato erogate nel settore privato ai lavoratori dipendenti (passato da 2.000 a 3.000 euro).

Modello IVA

Nuova veste per il **quadro VH (Variazioni delle comunicazioni periodiche)** che da quest'anno dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, **integrare o correggere** i dati omessi, incompleti o errati nelle **comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA** ([cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017](#)). In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, **compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione**. Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) **occorre comunque barrare la casella "VH"** posta in calce al quadro VL nel riquadro *"Quadri compilati"*. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato. Gli **enti o le società commerciali controllanti dal 2018** potranno comunicare l'esercizio congiunto dell'opzione unicamente nella dichiarazione annuale IVA (**quadro VG**). Il vecchio modello IVA 26 potrà adesso essere utilizzato per comunicare l'esercizio congiunto dell'opzione solo nell'ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Nel **quadro VX** sono stati

inseriti nuovi righi per l'indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'IVA dovuta o dell'IVA a credito da trasferire alla controllante.

Infine, sono stati rinominati i **rigli VE38 e VJ18** per l'esposizione delle cessioni e degli acquisti effettuati in regime di *split payment* riguardanti non solo le pubbliche amministrazioni ma anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-*bis* dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Le modifiche al citato art. 17-ter (apportate dall'art. 1 del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96](#)) **si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.**

Certificazione Unica

Per gestire il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi è stata prevista una nuova certificazione. La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo [modello CU](#) 2018 è stata aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato. Precisato, inoltre che la **trasmissione telematica** delle certificazioni uniche contenenti **esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata** può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione

dei sostituti d'imposta (modello 770), **ossia entro il 31 ottobre 2018.**

Certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, CUPE

Nel [nuovo CUPE](#) recepisce la disposizione contenuta nel [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017](#) che prevede che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti **a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:

- partecipazioni in soggetti residenti in Italia;
- partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella "*white list*" di cui all'art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239);
- partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell'art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell'art. 167 del TUIR.

Si ricorda che la certificazione deve essere utilizzata per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2017, con **esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.**

È, inoltre, utilizzato per l'attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del Testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), dello stesso Testo unico.

La modulistica dichiarativa 2018 approvata

La Certificazione Unica "CU 2018" relativa all'anno 2017

[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10729](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione della Certificazione Unica "CU 2018", relativa all'anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica»

I modelli 730/2018 relativi all'anno 2017

[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10793](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale»

Il nuovo CUPE 2018 per la certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati

[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate](#)

[del 12 gennaio 2018, prot. 9520](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: *«Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»*

Il modello 770/2018 relativo all'anno di imposta 2017 con le istruzioni

[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10621](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: *«Approvazione del modello 770/2018, relativo all'anno di imposta 2017, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati»*

La nuova dichiarazione IVA/2018 concernente l'anno 2017 con le relative istruzioni

[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10581](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: *«Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2018 concernenti l'anno 2017, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2018 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto»*

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa: il nuovo modello IVA 74-bis con le relative istruzioni per la compilazione

[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10671](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: *«Approvazione del*

modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni»

“Inviti” a regolarizzare “Redditi 2013”. C’è tempo fino al 31 dicembre per rispondere al Fisco

I contribuenti che in questi mesi hanno ricevuto una lettera che li informava su anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2013 hanno ancora tempo fino al 31 dicembre 2017 per correggere gli errori o fornire chiarimenti all'Agenzia, evitando così un accertamento vero e proprio.

Revisione dell'ACE: limiti temporali per l'applicazione delle nuove norme antielusive ed effetti delle proroghe sulla “preventività” degli

interpelli

L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sull'agevolazione Aiuto alla crescita economica (Ace) in seguito alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017. Con la circolare n. 26/E del 26 ottobre 2017, l'Agenzia precisa l'ambito temporale della nuova disciplina antielusiva prevista dal decreto del Mef e illustra come presentare le istanze di interpello probatorio alla luce della proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017.

Imprese e lavoratori autonomi. In G.U. il differimento dei termini per il versamento delle imposte dichiarate

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3 agosto 2017.

**Differimento, per l'anno 2017, dei termini di
effettuazione dei versamenti risultanti dalle di-
chiarazioni fiscali.** (17A05832) *Pag.* 1

Finalmente pubblicato in *Gazzetta* il D.P.C.M. che dispone la proroga dei termini per l'effettuazione dei versamenti

risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

In estrema sintesi, provvedimento prevede che le imprese ed i lavoratori autonomi tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei **redditi**, da quelle in materia di **IRAP** e da quelle in materia di **IVA** con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;

b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta dei versamenti relativi:

- al saldo 2016 e primo acconto 2017 dell'IRPEF e dell'IRES (comprese le addizionali), dell'IRAP, delle imposte sostitutive (dovute dai "forfetari" e dai "minimi", cedolare secca), dell'IVIE e dell'IVAFE;
- al saldo 2016 e primo acconto 2017 dei Contributi Inps artigiani e commercianti IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale e di quelli a carico dei professionisti iscritti alla Gestione separata;
- al saldo IVA 2016, nel caso in cui il pagamento non sia avvenuto entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2017;
- al versamento diritto annuale 2017 CCIAA .

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società e associazioni e imprese "*trasparenti*". In altre parole, si applica anche ai contribuenti che devono dichiarare redditi "*per trasparenza*", in base agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Di seguito il testo dell'atteso provvedimento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2017

Differimento, per l'anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «*Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto*»;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni recante Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante disposizioni relative alla razionalizzazione dei termini di versamento;

Visto l'art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all'art. 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che stabilisce nuove modalità per la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;

Visti i provvedimenti del direttore della Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione, con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per il periodo di imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti titolari di reddito d'impresa e dei sostituti d'imposta e le modifiche normative che hanno inciso sulla determinazione dei versamenti delle imposte sui redditi;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1

Differimento, per l'anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:

- a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
- b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, recante differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi, del quale sono fatti salvi gli effetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2017

In Gazzetta Ufficiale il DCPM per la proroga al 31 ottobre 2017 dei termini per 770/2017, "Redditi 2017" e dichiarazioni IRAP

Finanza & Fisco

Naviga nel Diritto Tributario



SPECIALE MODULISTICA

MODELLO 770/2017



MODELLO 770/2017

Istruzioni

Modello

Il testo dei modelli è stato prelevato dal sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it il giorno 01.06.2017 ed è aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2017, prot. n. 85121/2017

Per la ricerca full-text all'interno della rivista [clicca qui](#)

PER SFOGLIARE LA RIVISTA [CLICCA QUI](#)

Per qualunque informazione contattare
i numeri 800-867105 oppure 065416320 - 065416291

Pubblicato nella *G.U.* il D.P.C.M., che **proroga al 31 ottobre 2017** il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (**modello 770**) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi ("**Redditi 2017**") e di **IRAP**. Di seguito si riporta il testo del provvedimento:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017

Differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.175 del 28 luglio 2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*» e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento

recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all'articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella medesima data, con il quale è stato approvato, con le relative istruzioni, il [modello 770/2017](#) relativo all'anno 2016;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per il periodo d'imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti

d'imposta;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Proroga di termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi

1. È disposta la proroga dei seguenti termini:

a) la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2016, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, **entro il 31 ottobre 2017**;

b) **le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive** dei soggetti indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonché dei soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il termine di cui all'articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, **sono presentate entro il 31 ottobre 2017**.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2017

p. il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi

Spese sanitarie. Tutte le indicazioni per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

Diffusa la guida che scioglie i dubbi dei contribuenti detrazioni e deduzioni per spese sanitarie. Il vademecum pubblicato dalle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi Pf. La pubblicazione prende spunto dalla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, realizzata dall'Agenzia delle Entrate insieme alla Consulta nazionale dei Caf, che fornisce istruzioni e chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e per l'apposizione del visto di conformità da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati.

Aperto il canale per l'invio del modello 730/2017

precompilato

Dichiarazione precompilata 2017, si apre il canale per l'invio. Da adesso è possibile spedire online la dichiarazione dei redditi predisposta dall'Agenzia con l'ausilio del partner tecnologico Sogei e chiudere con pochi passaggi l'appuntamento annuale con il Fisco. Niente più carta né scontrini e ricevute da conservare per chi restituisce in autonomia e senza modifiche il modello 730 digitale compilato dal Fisco: se la dichiarazione è accettata "in toto", infatti, l'Agenzia non potrà più chiedere al cittadino di presentare la documentazione che giustifica le somme portate in detrazione, come le spese sanitarie, universitarie, quelle per ristrutturazioni e gli altri sconti fiscali.

Conguagli fiscali da 730: termini di trasmissione e novità per il flusso telematico

Soltanto i risultati contabili per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato, con la ricevuta di riepilogo, l'impossibilità di renderli disponibili al sostituto d'imposta possono essere inviati a questi da parte del Caf o del professionista con i canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.).

In una risoluzione (la n. 51/E del 24 aprile 2017) l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4).

Online la dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Redditi PF)

La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile da oggi (18 aprile 2017) per 30 milioni di contribuenti che, accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, possono consultare le informazioni già inserite dal Fisco. Dal prossimo 2 maggio sarà possibile integrarla o modificarla ed inviarla entro il 24 luglio, nel caso del modello 730, o entro il 2 ottobre, nel caso del modello Redditi. Tra le principali novità, la presenza delle spese sanitarie relative ai farmaci acquistati e quelle relative alle prestazioni di psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi e strutture autorizzate non accreditate.

Spese veterinarie. Per la detrazione IRPEF basta lo scontrino "parlante"

Come chiarisce la risoluzione 24/E, diffusa oggi, in occasione dell'inserimento delle spese veterinarie nella precompilata, non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino "parlante".

Al 7 marzo 2017, le comunicazioni degli amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio possono effettuare l'invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017.

Comunicazione delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali. Le risposte ai quesiti

Gli amministratori di condominio devono effettuare l'invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni. L'Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti degli operatori coinvolti ha fornito chiarimenti attraverso delle Faq (di seguito pubblicate).

Decreto-Legge “Milleproroghe” 2017: le misure urgenti fiscali

Si pubblicano gli articoli in materia fiscale del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.

Le disposizioni sono accompagnate da una sintesi del contenuto.

Si ricorda che nella giornata del 23 febbraio la Camera ha approvato il relativo disegno di legge di conversione (A.C. 4304).

**Spese sanitarie e spese
veterinarie sostenute nel
2016. Pubblicato in Gazzetta
ufficiale il D.M. che proroga
al 9 febbraio 2017 il termine
per l'invio dati al Sistema**

TS

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 1/02/2017, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito riportato) che posticipa il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie riferite all'anno 2016 al Sistema Tessera Sanitaria dal 31 gennaio al 9 febbraio 2017. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente, ossia dei soggetti individuati dall'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016. Si ricorda che la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie, include anche, le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica e gli ottici. La proroga riguarda ovviamente anche i veterinari, che da quest'anno sono tenuti all'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese veterinarie.

Entro il 28 febbraio l'invio i dati relativi alle spese 2016 per la precompilata 2017

Fino al 28 febbraio gli operatori di ciascun settore avranno tempo per inviare i dati relativi alle spese 2016 che confluiranno nella dichiarazione precompilata 2017. Sono aperti, infatti, i canali telematici dell'Agenzia delle

Entrate attraverso i quali gli operatori dovranno trasmettere i dati all'Anagrafe tributaria. È possibile l'invio delle informazioni relative a contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio.

Persone fisiche, Società di persone, di capitali, Enc, consolidato e IRAP. Nel sito dell'Agenzia delle entrate i modelli di dichiarazione definitivi 2017

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, le versioni definitive dei modelli 2017 Redditi Persone Fisiche (Pf), Redditi Società di capitali (Sc), Redditi Società di persone (Sp), Redditi Enti non commerciali (Enc), il modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) e il modello IRAP, da utilizzare per il periodo d'imposta 2016.

A partire da quest'anno il nome del modello di dichiarazione viene modificato da Unico a Redditi, poiché la dichiarazione IVA non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

Approvati i modelli 2017 di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2016

Non si ferma la semplificazione degli studi di settore. Continua infatti la riduzione dei dati richiesti per la compilazione, con conseguente alleggerimento di quadri e variabili. Online i nuovi modelli, 193, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 31 gennaio 2017 prot. n. 22485/2017, li approva infatti definitivamente nella loro veste finale.

**Spese relative all'anno
d'imposta 2016 nella
"Precompilata 2017":**

approvate le modalità per l'invio dei dati all'Anagrafe tributaria

Disponibili da oggi, in veste definitiva sul sito dell'Agenzia delle Entrate, i provvedimenti con le istruzioni per la trasmissione all'Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, delle spese relative all'anno d'imposta 2016. Si tratta, in particolare, di: contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio.

Spese sanitarie e spese veterinarie sostenute nel 2016: c'è tempo fino al 9 febbraio 2017 per l'invio dati al Sistema Tessera Sanitaria

Come per il 2016 anche quest'anno c'è tempo fino al 9 febbraio 2017 per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2016 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In

attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la possibilità di avere 9 giorni in più per l'invio rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio. Questa proroga non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2017.

Definitivi i modelli IVA, 730, CU e 770 relativi all'anno d'imposta 2016

Con distinti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017 approvati i nuovi modelli IVA, 730, Certificazione unica e 770 relativi all'anno d'imposta 2016.

Online le bozze dei modelli Redditi ENC, SC e CNM 2017

Da oggi sono disponibili, sul sito internet dell'Agenzia, le bozze delle dichiarazioni Redditi Enc (Enti non commerciali) e Sc (Società di capitali) e del modello Cnm (Consolidato nazionale e mondiale) con le relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d'imposta 2016. Il nome del modello è stato modificato da Unico in Redditi 2017, poiché da quest'anno la dichiarazione IVA non potrà più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei

redditi. Fanno ingresso nei nuovi modelli le novità riguardanti la proroga delle agevolazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica e per le spese relative ad interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche, nonché il nuovo credito d'imposta per gli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione (c.d. "School bonus").

Bozza del modello Redditi 2017 Società di persone. C'è più tempo per la dichiarazione integrativa a favore

Disponibile, a partire da oggi, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza di dichiarazione Redditi SP da utilizzare per il periodo d'imposta 2016 con le relative istruzioni. Fanno il loro ingresso nel nuovo modello l'agevolazione Branch exemption, il bonus domotica e un'imposta sostitutiva in caso di assegnazione o cessione dei beni ai soci. A partire da quest'anno il nome del modello è stato modificato in Redditi SP 2017 poiché la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

Online la bozza e le istruzioni del modello 730/2017

Da oggi è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza del 730/2017 con le relative istruzioni. Diverse le novità che entrano nel modello dichiarativo, tra cui l'agevolazione sui premi di risultato dei dipendenti del settore privato e il regime speciale previsto per i lavoratori rimpatriati.